

N. R.G. 2020/3689



**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**

Sezione Impresa Rito Monocratico

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **3689/2020** promossa da:

**GAMA IMPIANTI SRL** (C.F. 04140591001), con il proc. dom. avv. DI COLA PAOLO

RICORRENTE

contro

**UNICREDIT LEASING SPA** (C.F. 03648050015), con il proc. dom. avv. LABATE ANTONIO,  
VIA MUGGIA 33 00195 ROMA

**DOBANK SPA** (C.F. 00390840239), con il proc. dom. avv. LABATE ANTONIO

convenuti

**RELAIS SPV SRLE PER ESSA LA MANDATARIA DOVALUE** (C.F. ), con il proc. dom. avv.  
FILESI MARCO, VIA DEGLI SCIPIONI, 268/A 00192 ROMA

intervenuta

Il giudice designato Lorenzo Lentini,

- letto il ricorso *ex art. 702-bis c.p.c.*, gli allegati documenti e l'integrazione svolta ai sensi dell'art. 164 c.p.c.;
  - lette le comparse di costituzione dei convenuti;
  - letto la comparsa di intervento della parte cessionaria del credito;
- a scoglimento della riserva assunta all'ultima udienza, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

1. La ricorrente, già utilizzatrice di immobile concesso in leasing, contesta la pretesa avversaria del pagamento di euro 690.342,60 *“a titolo di indennizzo, per i canoni, alla data di risoluzione, non ancora scaduti e del prezzo di eventuale acquisto finale, oltre relativi interessi convenzionali e di mora ed eventuali spese quantificate al momento del pagamento”* (doc. 2), rilevando la violazione dell'art. 1526 c.c. e precisando di avere restituito l'immobile in data 27.2.2019.

A seguito della declaratoria di nullità del ricorso per indeterminatezza della *causa petendi* la ricorrente eccepisce inoltre la mancata partecipazione della controparte alla procedura di



mediazione e addebitava a Dobank una condotta idonea a generare un affidamento nella controparte, *“apparendo, al proprio interlocutore, titolare di ogni potere di gestione del rapporto per conto del mandante”*

2.1 Unicredit Leasing s.p.a. eccepiva preliminarmente la nullità del ricorso. Contestava nel merito le domande della ricorrente concludeva per il rigetto delle stesse, siccome infondate. Precisava che l'immobile rilasciato è stato collocato sul mercato, in attesa di offerte.

Dobank s.p.a. eccepiva la carenza di legittimazione passiva, avendo agito in qualità di mera mandataria della ricorrente per la gestione del credito deteriorato.

2.2 In corso di causa interveniva nel procedimento Relais SPV S.r.l., in qualità di cessionaria del credito per cui è lite, sostenendo le ragioni della propria dante causa.

3. Il ricorso è infondato.

Con riferimento alla questione preliminare sollevata dalla ricorrente nella integrazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso, si osserva che la materia del leasing non rientra tra quelle soggette a mediazione obbligatoria.

Per il principio della ragione più liquida non occorre soffermarsi sull'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata da Dobank, dovendosi rilevare la manifesta infondatezza nel merito delle domande di parte ricorrente.

Premesso che la legittimità della risoluzione per inadempimento del contratto di leasing stipulato tra le parti in data 25.3.2029 è stata già confermata da una sentenza di questo Tribunale del 3 giugno 2018 (doc. 4) intervenuta tra le medesime parti, che non risulta impugnata e il cui giudicato copre necessariamente anche la sussistenza del credito per canoni scaduti (euro 140.156,60, di cui si fa cenno nel ricorso), presupposto della risoluzione contrattuale, in questa sede oggetto del contendere è *“l'iniquità”* della clausola penale prevista dall'art. 16 delle condizioni generali di contratto, asseritamente contrastante con l'art. 1526 c.c.

L'infondatezza del rilievo deriva dalla mera considerazione per cui la clausola penale in esame riproduce quasi pedissequamente le previsioni di legge (Legge 124/2017, art. 1, comma 138) in punto di conseguenze della risoluzione per inadempimento del contratto di leasing, prevedendo che il *“ricavato dalla vendita del bene”* sarà dedotto dal credito residuo, sicché non si pone nessun problema di contrasto con l'art. 1526 c.c. (*cf.* recente Cass. S.U. 28 gennaio 2021, n. 2061).

Osservato che la ricorrente non contesta specificamente la quantificazione effettuata dalla controparte ai sensi della clausola penale, limitandosi ad allegare l'invalidità e/o l'iniquità della pattuizione, la conseguente domanda di accertamento negativo del credito è parimenti infondata: va da sé, in punto di mera operatività di fatto, che il valore di mercato del bene, come risultante dalla futura cessione ovvero da una perizia di stima indipendente, sarà riconosciuto a favore dell'odierna ricorrente, in deduzione del maggior credito della concedente (ora ceduto alla intervenuta).

4. Le spese di lite vanno ripartite in base alla soccombenza della ricorrente e liquidate a favore di UNICREDIT LEASING E DOBANK, in solido tra loro in quanto assistite dalla medesima difesa tecnica, nella somma di euro 8.000,00 per compensi, oltre rimborso di spese generali (15%), IVA e CPA, avuto riguardo ai parametri medi del d.m. 55/2014 per i procedimenti ordinari aventi valore pari a quello in esame, aumentati del 10% in ragione della rappresentanza tecnica di più parti, e tenuto conto del concreto articolarsi del presente procedimento, conclusosi all'esito della prima udienza. Infine non spetta il rimborso delle spese sostenute dalla parte intervenuta, non avendo quest'ultima svolto autonome difese, idonee a fornire un apprezzabile contributo sul tema di lite.



**P. Q. M.**

il Tribunale di Brescia, provvedendo in composizione monocratica *ex art. 702-ter* c.p.c. e definitivamente pronunciando nel procedimento, disattesa ogni diversa domanda o istanza:

- RIGETTA, siccome infondata, ogni domanda formulata da parte ricorrente nei confronti dei convenuti.

- CONDANNA parte ricorrente GAMA IMPIANTI S.r.l. a pagare in favore di UNICREDIT LEASING S.P.A. e DOBANK S.P.A., in solido, a titolo di rimborso delle spese del procedimento, la somma di euro 8.000,00, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Brescia, il 19 marzo 2021.

ORDINANZA PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA IN PUNTO DI SPESE.

IL GIUDICE  
LORENZO LENTINI

